

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/1810
del 22/10/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1654
del 22/10/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN
V.LE MONTE S. MICHELE N. 27, 1° P., INT. 11 - REQUISITO
REDDITUALE PER LA PERMANENZA - SUPERAMENTO -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in V.le Monte S. Michele n. 27, 1° p., int. 11;
- la stessa presentava, il 21/8 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2016, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la conseguente attestazione rilasciata dall'INPS evidenziava un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 24.016,00; nel caso specifico, invece, il valore dell'**ISEE** indicato è di € **37.787,49**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota del 7/9 u.s. – ricevuta il giorno 20 successivo - contestava la circostanza all'inquilina, informandola altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina conferiva presso l'Uff. Casa, esponendo che il proprio reddito complessivo ai fini IRPEF (da pensione) ha fatto registrare, per il 2016, un aumento di carattere occasionale, poiché ella ha optato per la liquidazione in unica soluzione anticipata di una seconda pensione (oltre a quella da lavoro dipendente nel pubblico impiego), derivante da una cessata collaborazione coordinata e continuativa;
- di conseguenza, l'Uff. Casa ritiene che, allo stato odierno, sulla scorta delle attuali risultanze reddituali, sussiste l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte) in ordine al contestato superamento, fatta salva l'eventualità – ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo - che, sulla scorta di un'Attestazione ISEE rilasciata nell'anno venturo, l'inquilina ritenga di poter chiedere la revoca del presente provvedimento;

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in V.le Monte S. Michele n. 27, 1° p., int. 11;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessata e limitatamente al rilascio* dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano persone portatrici di gravi patologie o grandi invalidi, o seguite dai Servizi sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessata, revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati fattori straordinari* che ne avevano prodotto il superamento; non è considerato *fattore straordinario* la fuoruscita di un componente del nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.